

ORD Acc  
Cont. 238/08  
Cron. 3987/08



# Tribunale di Larino

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

## DECRETO

- art. 28 l. 300/70 c.p.c.

Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro;

nel procedimento promosso ex art. 28 L. 300/70 da:

- S.L.A.I. Cobas, ~~Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale~~, in persona del Sig. Giovanni SAPPARACONE, coordinatore provinciale di Campobasso, legale rappresentante, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano CATERINA e Tiziana COLELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio GIANNONE in Larino (CB), Via Francesco IOVINE, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso;

- RICORRENTE -

contro

- FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano MORGESE ed elettivamente dom.ta presso lo studio dell'Avv. Michele FRANCHELLA in Larino (CB), Viale Giulio Cesare, 9, in virtù di procura a margine della memoria di costituzione;

- RESISTENTE -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 luglio 2008

## OSSERVA

Con ricorso depositato il 6 giugno 2008 lo SLAI Cobas denunciava la condotta antisindacale della FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES S.p.a. (d'ora in poi solo FPT) che non le riconosceva il diritto di tenere assemblee sindacali retribuite ai sensi dell'art. 20 L. 300/70. Riferiva, in particolare, d'aver indetto per il 27 febbraio 2008 (data poi rinviata all'8 maggio 2008) ed il 24 settembre 2008 due assemblee retribuite e che tuttavia FPT le aveva contestato il diritto invece reclamato dallo SLAI Cobas che così si rivolgeva a questo Tribunale chiedendo fosse accertato il carattere antisindacale del comportamento FPT e ordinato a quest'ultima di cessare da tale iniziativa e



consentirle di tenere assemblee retribuite ai sensi del cit. art. 20. All'udienza del 7 luglio 2008 la FPT si costituiva instando per il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del proprio agire ed eccependo il difetto di capacità processuale della ricorrente, di legittimazione attiva, di intempestività del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va preliminarmente rilevato che, aldilà della loro rilevanza ai fini della legittimazione ad agire, nessuno dei fatti storici (e documenti) addotti dalla ricorrente a sostegno (ed illustrativi) della sua dedotta attività sindacale a livello nazionale sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della resistente.

*- Sul difetto di capacità -*

Lo SLAI Cobas è associazione non riconosciuta che, a norma dell'art. 36, comma 2°, c.p.c., può stare in giudizio nella persona alla quale lo statuto conferisce tale facoltà. Nel caso in esame il ricorso risulta sottoscritto dal Sig. Giovanni SAPPRACONE, Coordinatore Provinciale di Campobasso, persona espressamente delegata, a norma di statuto (art. 9 Statuto prodotto all'udienza dell'8 luglio 2008), a rappresentare lo SLAI Cobas Provinciale (organismo locale dello SLAI Cobas nazionale<sup>1</sup>) nei confronti di terzi, controparti e pubblici poteri. L'eccezione è dunque infondata.

*- Sul difetto di legittimazione -*

Si è già anticipato che la FPT non ha contestato i fatti storici posti dallo SLAI Cobas a dimostrazione del suo carattere nazionale. Orbene, come già più volte ribadito da questo Tribunale, il requisito della nazionalità deve ritenersi ampiamente comprovato dal fatto che, conformemente a quanto previsto dallo Statuto associativo – che si prefigge la tutela dei lavoratori di tutta Italia, il sindacato è articolato in comitati provinciali presenti su buona parte del territorio nazionale (57 province e 13 regioni) ed ha promosso in tutto il predetto territorio controversie giudiziarie aventi ad oggetto interessi collettivi dei lavoratori di rilevanza nazionale. A ciò si aggiunga che lo SLAI Cobas si è fatto promotore di iniziative di respiro nazionale quale quella relativa al referendum abrogativo dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori raccogliendo in tutta Italia le firme occorrenti. In conseguenza delle sopra riportate argomentazioni può senza dubbio ritenersi la sussistenza della legittimazione attiva ex art. 28 L.300/70 dell'odierno ricorrente. Del resto il carattere della nazionalità dello SLAI Cobas è già stato espressamente sancito e riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione con sentenze rese in processi che vedevano parte proprio quel sindacato (Cfr. Sez. L, **Sentenza n. 5765 del 20/04/2002**: *L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che detti*

<sup>1</sup> Si veda sul punto Cass. Sez. L. nr. 5765 del 20 aprile 2002, nonché SSUU 28269 del 21 dicembre 2005 (*infra* anche per gli aspetti relativi alla legittimazione).



statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C., in applicazione dei poteri attribuiti dall'art. 384 cod. proc. civ. ha corretto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la legittimazione attiva del Coordinamento provinciale di Varese della SLAI Cobas, senza considerare che lo statuto della SLAI Cobas individuava tale struttura come "organo esecutivo territoriale). Sotto ulteriore profilo, il Giudice non ritiene doversi discostare dall'insegnamento delle Sezioni Unite che con sentenza n. 28269 del 21/12/2005 (Rv. 585685) hanno precisato che: in tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriale, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un'associazione di categoria. L'individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del Sincobas.). Si tratta, a giudizio dello scrivente, di criterio indubbiamente più oggettivo e meno esposto al rischio di veder attribuire, di fatto, agli imprenditori e loro associazioni di categoria il potere di restringere e dilatare la portata applicativa della norma a seconda che si consenta o meno a questo o quel sindacato di sedersi al tavolo delle trattative e di concludere un contratto. Nè si comprende perché il requisito della diffusione nazionale debba essere identificato con il potere di concludere contratti quando è ben possibile che la non conclusione di un contratto possa discendere dalla specifica volontà del sindacato stesso. La sottoscrizione di un contratto collettivo presuppone la nazionalità di un sindacato ma non si identifica con essa perché la nazionalità di un sindacato non sempre, né comunque comporta, di necessità, la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali<sup>2</sup>. L'eccezione sollevata dalla FPT è dunque infondata

- Sul diritto dello SLAI Cobas a indire assemblee sindacali retribuite -

Va premesso, in fatto, che la FPT non ha contestato la veridicità di quanto sostenuto dallo SLAI Cobas nelle pagine da 29 a 31 del ricorso circa la indizione di assemblee negli anni dal 2002 al 2007.

<sup>2</sup> In questi termini, peraltro, si veda C.Cost. nr. 30/90



Va quindi aggiunto, in diritto, che la S.C. ha superato il proprio iniziale orientamento negativo<sup>3</sup> dapprima negando, con pronunciamento interlocutorio, la validità assoluta del principio adottato con la sentenza 2855 del 2002 (Sez. L, **Sentenza n. 269 del 10/01/2005**: *Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, pur avendo valore preminente la regola dell'interpretazione letterale, assume particolare rilievo anche la regola che impone di valutare la comune intenzione delle parti contraenti interpretando ciascuna delle clausole per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato dall'art. 1363 cod. civ.. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione del canone ermeneutico fissato dall'art. 1363 cod.civ., in riferimento agli artt. 4 e 5 dell' Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nella parte in cui prevedono l'estensione alle r.s.u. di alcune tutele sindacali già spettanti alle r.s.a., non avendo adeguatamente esaminato il combinato disposto dei due articoli per valutare se esso preveda che le R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti come organo collegiale o rispetto ai singoli componenti di esse, e se, una volta correttamente inquadrata tale estensione, essa garantisca o meno ad ogni singolo componente della rappresentanza sindacale unitaria il diritto di assemblea retribuita<sup>4</sup>), quindi sostenendo positivamente il diritto dei componenti le RSU a indire e tenere assemblee retribuite (Sez. L, **Sentenza n. 1892 del 01/02/2005**: *In tema di rappresentatività sindacale, l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentanza (quali, nella specie, le r.s.u. di cui all'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 1970, e alle prime può assegnare prerogative sindacali (quali nella specie, il diritto di indire l'assemblea sindacale) non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con il limite, previsto dall'art. 17 della citata legge n. 300, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro*)<sup>5</sup>.*

Ed invero a norma dell'art. 1 dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 "le rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite

<sup>3</sup> Sez. L, **Sentenza n. 2855 del 26/02/2002**: *Il diritto di indire assemblee dei lavoratori compete, ai sensi degli artt. 19 - nel testo risultante a seguito della parziale abrogazione disposta con d.P.R. n. 312/1995 - e 20 Stat. Lav., alle R.S.A. ed alle organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva, mentre, trattandosi di diritto conferito alle R.S.A. come organismi e non ai dirigenti delle stesse, non rientra tra le prerogative attribuite a ciascun componente delle R.S.U. dall'art.4 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, in forza del quale i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.U. negli strumenti di tutela e garanzia stabiliti a loro favore dal titolo terzo dello Statuto dei Lavoratori.*

<sup>4</sup> In motivazione la S.C. ha statuito che quel principio di diritto derivava da una interpretazione - effettuata dal giudice di merito - della normativa e dell'accordo interconfederale del 1993 non illogica e dunque non censurabile in sede di legittimità ma non per questa dotata del crisma della assoluta ed aprioristica condivisibilità.

<sup>5</sup> La motivazione della sentenza è riportata per esteso nel ricorso SLAI Cobas.



(...) ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato all'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali (...) a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo". A norma dell'art. 2 "Alla costituzione della r.s.u. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva (...)". Ai sensi dell'art. 4 "I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70". A norma dell'art. 5 infine: "le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge".

E' evidente che attraverso il meccanismo delle r.s.u. si sia voluto (e di molto) ampliare la rappresentatività delle precedenti r.s.a.. Se infatti, in base allo Statuto dei Lavoratori (art. 19), gli organismi di rappresentanza sindacale, all'interno di un'azienda o unità produttiva, potevano essere costituiti solo da esponenti di associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati all'unità produttiva di riferimento (o comunque da persone indicate da tali associazioni), con le r.s.u. tali esponenti possono riservare a sé solo un terzo dei seggi disponibili lasciando gli altri due terzi ai rappresentanti dei lavoratori direttamente da questi eletti. L'introduzione delle r.s.u. e la loro successione alle r.s.a. è stata prevista in senso migliorativo e ampliativo delle facoltà e diritti sindacali già riconosciute a queste ultime, non già peggiorativo. Bisogna spiegare insomma perché le rappresentanze sindacali dei due terzi dei lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva non possano fare ciò che è consentito a chi ne rappresenta un terzo (rappresentanze sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva di lavoro<sup>6</sup>) laddove, invece, forse proprio per rispettare queste proporzioni, a questi ultimi sono state riservate dall'accordo del 1993 tre delle 10 ore disponibili.

A ciò si aggiunga che è la stessa resistente ad aver, nel passato, consentito allo SLAI Cobas di tenere assemblee retribuite così confermando, con il proprio comportamento concludente, valutabile ai sensi dell'art. 1362, 2° comma, Cod. Civ., la validità dell'interpretazione sopra indicata.

Ne consegue che lo SLAI Cobas è indiscutibilmente rappresentanza sindacale eletta nelle r.s.u. della FPT e ad essa spetta, a norma dell'art. 20, comma 2°, L. 300/70 il diritto a indire e tenere assemblee sindacali retribuite.

- Sulla intempestività della domanda -

Con nota del 1° gennaio 2008 (pervenuta alla FPT il successivo 3 gennaio) lo SLAI Cobas ha comunicato alla FPT che avrebbe indetto due assemblee retribuite per i giorni 27 febbraio 2008 e 24 settembre 2008 (per un

<sup>6</sup> Tanto valeva lasciare le vecchie r.s.a.. a questo punto!



totale di tre ore). L'assemblea del 27 febbraio 2008 è stata rinviata più volte fino alla data dell'8 maggio 2008. La FPT, con note del 17 gennaio, 14 febbraio e 6 maggio 2008, aveva sempre contestato la legittimazione dello SLAI Cobas a indirla in quanto organizzazione non stipulante il C.C.N.L. metalmeccanici. L'assemblea del 24 settembre 2008 non è mai stata disdetta.

Il ricorso è stato presentato il 6 giugno 2008, dopo nemmeno un mese dalla data dell'assemblea dell'8 maggio 2008 ed in prospettiva di quella (ancora da tenere) del 24 settembre 2008, con richiesta proprio di consentire l'indizione anche di quest'ultima. L'assemblea del 27 febbraio 2008 è stata rinviata all'8 maggio 2008 per motivi organizzativi interni dello SLAI Cobas, non a fronte dell'impedimento frapposto dalla FPT. Questo è il tenore della documentazione allegata al ricorso e non v'è motivo, in assenza di elementi di prova, di ritenere cosa diversa da quella rappresentata nelle singole comunicazioni di rinvio. I documenti in allegato 8, 9 e 10 del ricorso dimostrano che l'assemblea dell'8 maggio 2008, per quella data convocata il 6 maggio, non s'è tenuta per il comportamento della FPT. Non v'è dunque alcuna intempestività del ricorso a fronte di un comportamento datoriale la cui attualità è francamente indiscutibile soprattutto alla luce della prossima scadenza del 24 settembre. Anche questa eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.

*- Sulla natura antisindacale del comportamento FPT -*

Come esattamente sostenuto dalla ricorrente, con ampi richiami giurisprudenziali, per ritenere la sussistenza del comportamento antisindacale non è necessario indagare l'intento della FPT, soprattutto quando, come nel caso di specie, il comportamento contestato leda (o sia potenzialmente idonea a ledere) indiscutibili diritti e prerogative sindacali. Tanto basta per dichiarare la antisindacalità della decisione di non riconoscere allo SLAI Cobas di indire assemblee sindacali retribuite.

Quanto alla richiesta della ricorrente di affissione della parte dispositiva del decreto di accoglimento del ricorso, a cura della società convenuta, nelle bacheche esistenti agli ingressi e nei reparti della unità produttiva di Termoli, va rilevato che, prevedendo l'art.28 la prescrivibilità dell'obbligo, non solo di cessare il comportamento illegittimo, ma anche di rimuovere gli effetti dello stesso, e considerato il pregiudizio di particolare entità all'immagine ed alla credibilità del sindacato, ben può ritenersi la fondatezza di tale pretesa in quanto finalizzata alla rimozione, nell'immediato, dei predetti effetti pregiudizievoli.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Visto l'art. 28 L. 300/70




decidendo sul ricorso proposto da SLAI Cobas contro FIAT POWERTRAIN  
TECHONOLOGIES S.p.a.

- accerta e dichiara il diritto della componente R.S.U. dello S.L.A.I. Cobas di indire e tenere assemblee retribuite ai sensi dell'art. 20 L. 300/70;
- Per l'effetto accerta e dichiara la condotta antisindacale di FIAT POWERTRAIN TECHONOLOGIES S.p.a. nell'impedire allo S.L.A.I. Cobas di indire e tenere assemblee sindacali retribuite ai sensi dell'art. 20 L. 300/70;
- per l'effetto ordina alla FIAT POWERTRAIN TECHONOLOGIES S.p.a. di cessare immediatamente dalla sua condotta e di consentire alla componente R.S.U. dello S.L.A.I. Cobas di tenere le assemblee indette per l'8 maggio 2008 ed il 24 settembre 2008 o per le diverse date che dovessero essere decise dai competenti organi dello S.L.A.I. Cobas;
- ordina l'affissione della parte dispositiva del presente decreto, a cura della resistente, nelle bacheche agli ingressi e nei reparti dell'unità produttiva di Termoli per un periodo non inferiore a dieci giorni;
- condanna la FIAT GM Powertrain Italia srl alla rifusione in favore dello S.L.A.I. Cobas delle spese da questi sostenute per il giudizio che si liquidano complessivamente in € 1000,00, di cui € 700,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Larino, 14.4.08

  
IL CANCELLIERE CI  
Giovanni PRIMIANO

IL GIUDICE  
(dott. Aldo ACETO)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 14 LUG. 2008

IL CANCELLIERE CI  
Giovanni PRIMIANO  




**Tribunale di Larino - Sez. Lavoro**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

SI COMUNICA A:

Avv. CATERINA GAETANO  
C/O AVV. GIANNONE ANTONIO - VIA JOVINE  
LARINO

Sez/Coll **LA** - P.za del Popolo

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **238/2008**

Giudice: **ACETO ALDO**

Data prossima udienza: Ore:

1406

N° Dot.	1406
Inizio	14/07/2008
Fin. Tribunale	
Spese mod. 11	

**Parti nel procedimento**

Ricorrente principale	SLAI - COBAS Avv. CATERINA GAETANO
Resistente Principale	FIAT POWERTRAIN ITALIA TECHNOLOGIES SPA Avv. MORGESE MARIANO

**Oggetto:** Scioglimento di riserva

**Testo comunicazione**

Vedi allegato

Larino 14/07/2008

IL CANCELLIERE

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2  
P. GIANNONE ANTONIO JANNACCIO